

CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZIO
DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ABBANDONATI ALL'INTERNO DI
CAPANNONI SITI NEL COMUNE DI PERNUMIA (PD) E NELL'AREA
PERTINENZIALE (EX "C&C") - lotto n. 2 (capannone n. 2) - rifiuti speciali pericolosi)

Il presente contratto d'appalto di servizio (il "**Contratto**") è sottoscritto in data [] (la "**Data di Efficacia**") fra

Comune di Pernumia, con sede legale in Piazza Ruzante, 1, 35020 Pernumia PD, C.F. e P. IVA 00669550287, in persona del [..] nella sua qualità di [...]
e

[], con sede legale in [], C.F./P.IVA []), in persona di [] nella sua qualità di [] (il "**Appaltatore**" e insieme al Comune di Pernumia congiuntamente le "**Parti**" e ciascuno singolarmente una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- (A) il Comune di Pernumia ha indetto una procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Monselice, Tribano e Pernumia in forza della convenzione reg. n. 398 del 17/02/2016, suddivisa in due lotti per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (lotto 1) e pericolosi (lotto 2) abbandonati all'interno di due capannoni siti nel comune di Pernumia e nella relativa area pertinenziale, in conformità alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e che qui si riproducono al successivo articolo 5;
- (B) all'esito della procedura di gara, l'Appaltatore è risultato aggiudicatario del lotto 2 dell'appalto oggetto del presente contratto, avendo presentato un'offerta valida e corredata dalla documentazione e avente i requisiti prescritti dal disciplinare di gara, che si allega al presente contratto quale Allegato A (l' "**Offerta**");
- (C) le Parti intendono pertanto disciplinare nel presente Contratto lo svolgimento da parte dell'Appaltatore per il Comune di Pernumia del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi abbandonati all'interno del capannone n. 2 sito nel comune di Pernumia e nella relativa area pertinenziale, conformemente al presente Contratto e secondo le caratteristiche offerte in fase di gara;
- (D) il presente Contratto è finanziato dalla Regione Veneto in forza del contributo stanziato a favore del Comune di Pernumia con DGRV n. 2725 del 29.12.2014

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - Oggetto dell'appalto – Direttore dell'esecuzione

- 1.1 Con la firma del presente Contratto il Comune di Pernumia affida all'Appaltatore, che accetta, lo svolgimento del servizio di gestione (rimozione, trasporto e conferimento in siti di smaltimento) di rifiuti speciali pericolosi abbandonati all'interno del capannone n. 2 sito nel comune di Pernumia (ex "C&C") e nella relativa area pertinenziale (di seguito anche le

Aree), stimati in circa 1.200 tonnellate complessive. La predetta attività riguarda rifiuti che risultano già caratterizzati come da documentazione allegata al presente contratto, quale Allegato B ("**Caratterizzazione rifiuti**").

- 1.2 L'Appaltatore assume la piena responsabilità tecnico-organizzativa del servizio oggetto del Contratto, impegnandosi a svolgerlo con propri mezzi e con gestione a proprio rischio.
- 1.3 Il Comune di Pernumia si impegna a dare all'Appaltatore la disponibilità delle Aree successivamente alla completa rimozione dei rifiuti presenti nel capannone n. 3 da parte dell'aggiudicatario del lotto 1 del presente appalto. A tal proposito si precisa che la rimozione dei rifiuti di cui al lotto 1 dovrà avvenire entro e non oltre 70 giorni dalla data di avvio del servizio relativo al lotto 1 [capannone n. 3]. La consegna della disponibilità delle Aree deve essere oggetto di apposito verbale e determina l'avvio dell'esecuzione del Servizio (**Avvio del Servizio**).
- 1.4 Il Direttore dell'esecuzione è

ART. 2 - Corrispettivo

- 2.1 Il corrispettivo complessivo per il Servizio oggetto del presente Contratto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, è stimato in Euro [] ([]/00), oltre IVA, corrispondenti a [] €/ton, oltre IVA, come offerto in sede di gara (il "**Corrispettivo**"), di cui Euro 9.050,35 relativi agli oneri per la sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso.
- 2.2 Il Corrispettivo sarà versato all'Appaltatore come segue e subordinatamente alla preventiva liquidazione dell'importo corrispondente a ciascuna *tranche* da parte della Regione Veneto:
- (i) Euro [] [] (20% entro 15 giorni dalla Data di Consegna delle Aree);
 - (ii) Euro [150.000] [centocinquantamila] all'avvenuta rimozione della corrispondente quantità di rifiuti speciali pericolosi, calcolata al prezzo €/ton offerto dall'Appaltatore in sede di gara e accertata dal Direttore dell'Esecuzione in conformità alle modalità di cui all'art. 5.1;
 - (iii) Euro [] [] (saldo finale, calcolato in base al prezzo €/ton offerto dall'Appaltatore in sede di gara, alla verifica del buon esito della verifica di conformità del servizio).
- 2.3 L'acconto di cui al punto (i) verrà corrisposto dietro presentazione di corrispondente garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta in un testo ragionevolmente accettabile per il Comune di Pernumia che l'Appaltatore dovrà procurare da primario istituto bancario o assicurativo italiano escutibile in Italia, volta a garantire la restituzione, in caso di risoluzione non imputabile alla Stazione appaltante. Tale garanzia verrà liberata in proporzione alla progressione dell'esecuzione del servizio.
Il saldo di cui al punto (iii) verrà versato a fronte della presentazione di garanzia bancaria o assicurativa da procurarsi con le caratteristiche di cui al paragrafo precedente, pari al valore del 10% del Corrispettivo.
- 2.4 Il pagamento del Corrispettivo (sia a titolo di acconto sia a titolo di saldo) è in ogni caso

condizionato alla presentazione di DURC negativo in corso di validità

- 2.5 La stazione appaltante si riserva la possibilità di utilizzare la somma pari ad Euro [] ([]/00), oltre IVA, quale residuo rispetto all'importo posto a base di gara, per aumentare la quantità di rifiuti da rimuovere, con affidamento della conseguente attività all'aggiudicatario del servizio oggetto del presente affidamento, con applicazione dei valori offerti in gara e alle medesime condizioni di svolgimento. In forza dei valori dichiarati nell'Offerta dall'Appaltatore, l'eventuale quantità ulteriore di rifiuti oggetto del Servizio è stimato in _____ tonnellate. In tale caso, il termine di cui al punto 1.3 sarà proporzionalmente prorogato.
- 2.6 Il Corrispettivo è comprensivo della remunerazione dell'Appaltatore per ogni attività prevista nel presente Contratto, ivi compreso ogni onere, tributo e/o tassa ed in nessun caso potranno essere addebitati al Comune di Pernumia oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento. Il Corrispettivo è fisso e invariabile e resterà quindi tale per l'intera durata del Contratto.
- 2.7 il Corrispettivo è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli ed alle proprie indagini, ed è pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi sopravvenienza, imprevisto, facendosi carico l'Appaltatore di ogni rischio ed alea, incluso quello derivante dall'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri sopravvenuti o comunque derivanti dall'esecuzione del contratto.

ART. 3 -Dichiarazione e garanzie dell'Appaltatore

- 3.1 L'Appaltatore dichiara e garantisce:

- a) di aver esattamente esaminato tutti gli elaborati ed i documenti d'appalto e di essere perfettamente a conoscenza di tutte le norme e leggi applicabili al Servizio;
- b) di aver preso conoscenza dei luoghi presso i quali andrà svolto il Servizio e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni e le circostanze che possono avere influenza sull'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto;
- c) di disporre delle iscrizioni ed autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di rifiuti e conformi alle certificazioni e dichiarazioni contenute nell'Offerta; dei mezzi, del personale e mano d'opera idonei ed in numero sufficiente; dell'organizzazione necessaria per eseguire il servizio di cui al presente Contratto secondo i modi e i tempi contrattuali previsti, assumendo pertanto la gestione del servizio interamente a proprio rischio.

- 3.2 L'Appaltatore dovrà in ogni caso indennizzare e tenere indenne il Comune di Pernumia e i suoi dirigenti e dipendenti da qualsiasi perdita, reclamo, richiesta di risarcimento, obbligo, penale, censura, costo, spesa o rimborso (collettivamente i "Costi"), inclusi, senza limitazione, qualsiasi Costo che possa derivare o sia fondato o connesso con (a) la violazione di una dichiarazione o di una garanzia prestata dall'Appaltatore ai sensi del presente Contratto; e/o (b) il mancato adempimento da parte dell'Appaltatore di qualsivoglia obbligo previsto dal presente Contratto.

ART. 4 - Termine - ritardi - sospensione - penale

- 4.1 Il Servizio oggetto del presente Contratto avrà termine con la completa rimozione, trasporto e conferimento in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti nella quantità stimata di circa 1.200 tonnellate complessive. In ogni caso il servizio dovrà essere iniziato in conformità a quanto previsto al punto 1.3 del presente contratto e dovrà essere terminato entro il termine massimo di 60 giorni naturali consecutivi dall'Avvio del Servizio (il "Termine").
- 4.2 Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine, salvo che il ritardo derivi dalla sospensione del Servizio per volontà del Comune di Pernumia, l'Appaltatore sarà tenuto a versare al Comune di Pernumia una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, rimanendo impregiudicato il diritto del Comune di Pernumia di richiedere il risarcimento di tutti i maggiori danni subiti. Il Comune di Pernumia avrà diritto di trattenere dal Corrispettivo dovuto all'Appaltatore quanto eventualmente dovuto da quest'ultimo al Comune di Pernumia per effetto dell'applicazione della predetta penale.

ART. 5 – Svolgimento del Servizio – Certificato di Regolare Esecuzione

- 5.1 Il Servizio dovrà essere eseguito in conformità ai parametri e modalità di seguito esposti, integrati dalle indicazioni di dettaglio indicate dall'Appaltatore nell'Offerta, e tutti interamente compresi nei prezzi del Servizio assieme a qualsiasi altro onere, anche non espresso nel presente documento, ma necessario a rimuovere, trasportare e smaltire i rifiuti nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel caso. Il Comune di Pernumia potrà svolgere, direttamente o indirettamente, in ogni momento controlli sulla esecuzione del Servizio da parte dell'Appaltatore

Fase A) Solo successivamente alla completa rimozione dei rifiuti posti nel capannone n. 3 ad opera dell'aggiudicatario di cui al lotto 1, si procederà al carico dei rifiuti posti all'interno del capannone n. 2 e quelli siti all'esterno in *big bags* (come individuati nella planimetria allegata al presente al presente Contratto, quale Allegato C: "Planimetria dei luoghi") su mezzi di trasporto autorizzati al trasporto dei rifiuti di cui trattasi, con l'impiego di macchine operatrici, presidi, allestimenti, modalità operative, dispositivi di protezione individuale idonei ed oneri adeguati e sufficienti a:

1. salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori occupati nelle specifiche operazioni per le specifiche tipologie di rifiuto oggetto dell'appalto anche con l'applicazione di sistemi e metodologie integrative necessarie e compatibili con le norme in materia;
2. abbattere le polveri dei rifiuti in movimentazione all'interno del capannone, compreso l'onere per la fornitura, l'allestimento e l'uso di sistemi e presidi di nebulizzazione atti a garantire l'abbattimento stesso, comprensivi di gruppo elettrogeno;
3. riordinare e pulire sommariamente gli spazi interni interessati alla rimozione di rifiuti, compresa la ricomposizione delle eventuali parti di cumuli non rimossi per intero;
4. uscire dal capannone, con il mezzo di trasporto, esclusivamente attraverso il tunnel zona filtro già allestito dal soggetto appaltante;
5. pulire da inquinanti gli pneumatici dei mezzi di trasporto all'uscita dal capannone, con l'uso di sistema mobile di lavaggio da predisporre a cura e onere del soggetto appaltatore e posto tra l'uscita del tunnel ed il cancello carrabile di immissione su strada pubblica;
6. provvedere allo smaltimento delle acque di lavaggio provenienti dal lavaggio degli pneumatici.

Al fine di evitare incrementi o sbilanciamenti di spinta orizzontale a ridosso delle pareti perimetrali o lungo pareti o strutture portanti interne dei capannoni si dovrà:

a) movimentare e rimuovere i rifiuti partendo di norma da quota pavimento, procedendo sempre da perimetro verso l'interno e operando con la massima cautela per evitare smottamenti e urti accidentali verso le pareti e le colonne. Si specifica che la rimozione dei rifiuti pericolosi ubicati nel capannone n. 2 e nelle aree esterne, di cui alla planimetria allegata al presente Contratto, dovrà avvenire entrando dalla parte sud del capannone n. 3 e solo successivamente al completo sgombero dello stesso da parte dell'aggiudicatario del lotto 1;

b) movimentare per fasi, anche senza immediato carico, eventuali parti di cumuli ora in equilibrio reciproco a ridosso di pareti interne parzialmente o totalmente sommerse, che potrebbero originare sbilanciamenti di spinte orizzontali per effetto di rimozioni parziali. L'appaltatore potrà integrare alcune delle prescrizioni di questo punto anche con allestimenti o presidi provvisori se ritenuti più idonei a consentire la conservazione delle strutture del capannone.

Fase B) Trasporto dei rifiuti su mezzi autorizzati allo scopo e accompagnati dalla documentazione prescritta dalla legge, a partire dal sito del capannone n. 2 e della relativa area pertinenziale ex "C&C") di provenienza e fino all'impianto o agli impianti autorizzato/i di destinazione finale indicato/i nell'Offerta con dichiarazione allegata al presente contratto quale Allegato D ("**Dichiarazione impianto/i autorizzato/i**"), con trasporto unico senza soluzione di continuità fino all'impianto suddetto. In tutti i casi, al fine di evitare la dispersione di polveri durante il trasporto, i mezzi di trasporto dovranno essere allestiti con idonee chiusure fisse o temporanee ai cassoni contenenti i rifiuti.

Si precisa che il peso dei singoli carichi di rifiuti trasportati sarà quello rilevato da ogni singolo automezzo. La stazione appaltante si riserva la facoltà di controllare dette pesature con controlli a campione tramite pese pubbliche.

Fase C) Conferimento dei rifiuti nell'impianto o negli impianti di smaltimento finale autorizzato/i al conferimento di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato D, con onere a carico dell'Appaltatore del rilascio alla stazione appaltante della copia dei registri e dei formulari previsti dalla legge, previamente compilati dall'Appaltatore in qualità di detentore, e ad essa spettanti. Sarà onere dell'Appaltatore consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento presso siti autorizzati al Direttore dell'esecuzione qualora ne venga fatta richiesta da tale soggetto e comunque al compimento del Servizio.

- 5.2 Una volta terminato il Servizio, le Parti in contraddittorio fra loro provvederanno a verificarne la regolare esecuzione secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1. All'esito positivo il Comune di Pernumia rilascerà il Certificato di Regolare Esecuzione.
- 5.3 Il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione non esonera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità di legge e di Contratto.

ART. 6 - Fideiussione bancaria – ritenuta a garanzia e polizza assicurativa

- 6.1 Al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore deve fornire garanzia bancaria o assicurativa, emessa da primario istituto bancario o assicurativo italiano, in un testo accettabile dal Comune di Pernumia e pagabile in Italia, del valore pari al 10% del Corrispettivo, a copertura dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento. La garanzia cessa di avere effetto a la relativa

documentazione dovrà essere restituita all' Appaltatore solo a seguito dell'avvenuto rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio.

- 6.2 La Committente può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese del servizio da eseguirsi d'ufficio, in caso di inadempimento dell'Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il pagamento delle somme dovute per irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente.
- 6.3 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo del Servizio è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
- 6.4 L'Appaltatore dovrà inoltre trasmettere al Comune di Pernumia, entro 15 (quindici) giorni dalla firma del presente Contratto, polizza di assicurazione per responsabilità verso terzi, ivi compreso il Comune di Pernumia per i danni causati a terzi nell'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna ad ottenere dal Garante/assicuratore che per le controversie fra il Garante/Società Assicuratrice e la Committente il foro competente è quello di Padova.
- 6.5 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016

ART. 7 - Tutela dei lavoratori e norme in materia di sicurezza

- 7.1 Le Parti dichiarano di sottoscrivere il presente Contratto nel pieno delle proprie capacità quali parti indipendenti e senza che ciò possa dar luogo alla costruzione di un rapporto di subordinazione, associazione o simile tra il Comune di Pernumia e l'Appaltatore. L'Appaltatore darà esecuzione al Contratto in piena autonomia tecnica ed organizzativa, e, in particolare, senza assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del Comune di Pernumia o a particolari orari, senza alcun vincolo di subordinazione.
- 7.2 L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di legge in materia di rapporto di lavoro subordinato nei confronti di proprio personale, ivi comprese le norme relative alla prevenzione infortuni, all'igiene e alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni sociali obbligatorie, sollevando in ciò il Comune di Pernumia da ogni e qualsivoglia pretesa, nonché le norme in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo applicabile.
- 7.3 L'Appaltatore dichiara di essere in regola in ordine all'inquadramento previdenziale ed assicurativo del proprio personale, nonché in ordine a tutti gli ulteriori obblighi di legge, impegnandosi sin d'ora a effettuare il pagamento di tutti gli oneri retributivi e previdenziali del proprio personale addetto alle prestazioni di cui al presente Contratto. A tal fine, l'Appaltatore consente al Comune di Pernumia idonea verifica dei suddetti adempimenti,

impegnandosi a trasmettere al Comune di Pernumia (i) copia dei cedolini di pagamento del personale impiegato per l'esecuzione del presente contratto, (ii) copia del DURC, e (iii) l'elenco nominativo del personale impiegato nelle prestazioni di cui al presente Contratto con indicazione delle relative posizioni previdenziali INPS e delle posizioni assicurative INAIL. In caso di mancata esibizione della predetta documentazione da parte dell'Appaltatore e/o del suo eventuale subappaltatore, il Comune di Pernumia avrà diritto di sospendere i pagamenti sino a che l'Appaltatore non abbia dimostrato la regolarità retributiva e contributiva propria e dell'eventuale subappaltatore, secondo quanto previsto dal presente Par. 7.3. La predetta documentazione deve comunque essere presentata al committente al momento dell'avvio delle attività di cui al presente Contratto. In caso di accertata irregolarità trova applicazione quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

- 7.4 L'Appaltatore si impegna altresì sin d'ora a manlevare e tenere indenne il Comune di Pernumia da ogni e qualsiasi pretesa e azione a qualsiasi titolo avanzata nei confronti del Comune di Pernumia dal personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto.
- 7.5 L'Appaltatore è obbligato ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 7.6 L'Appaltatore, che dichiara ai sensi dell'art. 26 D.lgs. n. 81/2008 la propria idoneità tecnico-professionale relativamente alle prestazioni affidate con il presente Contratto, ha fornito al Comune di Pernumia i documenti e certificati di cui all'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- 7.7 Le Parti allegano al presente Contratto quale Allegato E il DUVRI ("**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**"), che ne costituisce parte integrante. Le Parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi al rischio interferenziale nello svolgimento del Servizio ammontano ad Euro [] e sono posti a carico dell'Appaltatore.

ART. 8 – Risoluzione del Contratto

- 8.1 Il Comune di Pernumia potrà risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- violazioni in materia di tutela del lavoro, irregolarità nei rapporti con i lavoratori, irregolarità retributiva, contributiva dei dipendenti e/o mancata produzione dei documenti attestante la correttezza retributiva, contributiva e assicurativa sia dei dipendenti dell'appaltatore, sia dei dipendenti dell'eventuale subappaltatore;
 - l'omessa stipulazione delle coperture assicurative di cui all'art. 6;
 - violazioni in materia di sicurezza del lavoro o di riservatezza;
 - subappalto e/o cessione del contratto senza preventiva autorizzazione scritta del Comune di Pernumia;
 - e comunque in tutti i casi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 – Divieto di cessione del Contratto e del Credito- Subappalto

- 9.1 L'Appaltatore non potrà cedere il presente Contratto ad alcun terzo.
- 9.2 La cessione del credito relativo al Corrispettivo è disciplinata da quanto previsto all'art. 106, co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere previamente notificata al Comune di Pernumia.
- 9.3 L'Appaltatore potrà subappaltare a terzi unicamente le attività che ha indicato nell'Offerta di subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, previa autorizzazione di Comune di Pernumia, a fronte della presentazione del contratto di subappalto che dovrà essere depositato presso Comune di Pernumia almeno 20 giorni prima dell'attività oggetto di subappalto.
Al di fuori di tale ipotesi, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, le attività di cui al presente Contratto. È sempre vietato il subappalto del subappalto.
- 9.4 L'Appaltatore si obbliga ad ottenere la documentazione di cui al paragrafo 7.3 del presente Contratto dal proprio Subappaltatore, qualora lo abbia indicato ed abbia comunicato di avvalersene.
- 9.5 L'Appaltatore sarà personalmente ed esclusivamente responsabile sotto ogni aspetto della corretta osservanza da parte del Subappaltatore i tutti i termini, pattuizioni e condizioni del presente Contratto e della corretta esecuzione di qualsiasi quota o porzione delle prestazioni subappaltate.
- 9.6 Il pagamento del Corrispettivo all'Appaltatore è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della quietanza emessa dal subappaltatore per le prestazioni a questo subappaltate e eseguite.
- 9.7 Il Subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara e dichiarati per lo svolgimento dell'attività subappaltata.
- 9.8 Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione il citato art. 105 del D. Lgs. 50/2016

ART. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

- 10.1 I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:
_____ presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____, il _____ codice fiscale _____.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla Committente.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 737906878B.

ART. 11 – Disposizioni varie

11.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

11.2 L'eventuale tolleranza di una delle Parti dell'inadempimento dell'altra Parte ad una o più disposizioni del presente Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia di detta Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento. Tale rinuncia avrà valore solo se contenuta in un documento scritto e debitamente sottoscritto dalla Parte non inadempiente.

11.3 Qualsiasi comunicazione tra le Parti, prevista o richiesta dal presente Contratto o comunque necessaria in relazione ad esso, dovrà essere effettuata per iscritto ed in lingua italiana ed effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax, o e-mail ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

quanto al Comune di Pernumia, a:

☐

Fax: ☐

quanto al Appaltatore, a:

☐

Fax: ☐

11.4 Tutte le comunicazioni così effettuate si avranno per ricevute dal destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione o dall'avviso di conferma dell'avvenuta ricezione del telefax. Ciascuna delle Parti potrà comunicare nelle stesse forme sopra indicate il mutamento del proprio indirizzo e/o comunque dei dati identificativi sopra indicati.

11.5 Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: il Comune di Pernumia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi previste e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

11.6 Per quanto non previsto nel presente Contratto, lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 – Controversie, solve et repete e foro esclusivo competente

12.1 L'insorgere di un eventuale contenzioso, così come lo svolgimento anche solo in via stragiudiziale di contestazioni anche solo meramente economiche da parte dell'Appaltatore, non esime l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il Servizio (*solve et repete*). Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.

12.2 Per tutte le controversie derivanti da o in ogni caso connesse al presente Contratto è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria ordinaria italiana, individuata esclusivamente in ragione del criterio della sede del Comune di Pernumia (PD).

Pernumia, li _____

Elenco Allegati:

Allegato A	Offerta
Allegato B	Caratterizzazioni dei rifiuti
Allegato C	Planimetria dei luoghi
Allegato D	Dichiarazione impianto/i autorizzato/i
Allegato E	DUVRI

COMUNE DI PERNUMIA

[APPALTATORE]

(.....)

(.....)

Per quanto occorrer possa, anche ai fini degli artt. 1341-1342 c.c., le Parti specificamente approvano le seguenti disposizioni del presente Contratto: 3.2 (penale); 4 (termine, ritardi, sospensione, penale); 7.3 (diritto del Comune di Pernumia di sospendere i pagamenti); 7.4 (manleva dell'Appaltatore); 8 (clausola risolutiva espressa); 9.5 (responsabilità in caso di subappalto); 12 (Foro esclusivo competente – solve et repete).

COMUNE DI PERNUMIA

[APPALTATORE]

(.....)

(.....)

